Allegato al n. 14.438 di Repertorio e al n. 6.496 di Raccolta sub"B"

STATUTO DELLA FONDAZIONE ETS ISTITUTO SPEZZINO PER LA STORIA DELLA RESISTENZA E DELL'ETÀ CONTEMPORANEA "PIETRO MARIO BEGHI"

PREAMBOLO

L'**Istituto spezzino per la Storia della Resistenza e dell'Età Contemporanea "Pietro Mario Beghi" (ISR)** fondato nel luglio 1972 dalle Associazioni combattentistiche e da altri protagonisti della lotta di Liberazione spezzina, svolge la propria attività in continuità con la sua missione istitutiva di preservazione e attualizzazione dei valori della Resistenza e della Costituzione della Repubblica. Ispira altresì il proprio impegno ai principi contenuti nella Dichiarazione Universale dei Diritti Umani dell'O.N.U. e della Carta dei Diritti Fondamentali della Unione Europea. Fa parte della rete degli Istituti della Resistenza presieduta dall'Istituto Nazionale "Ferruccio Parri" ed è impegnato a promuovere attività didattica che si esplica in corsi di formazione per docenti, incontri nelle scuole, senza tralasciare l'organizzazione di eventi culturali in grado di coinvolgere vasti e diversi settori della società civile.

Articolo 1 - Costituzione- Denominazione- Disciplina

1. È costituito, ai sensi del D. Lgs. 117/2017, del codice civile e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore denominato, **Istituto spezzino per la Storia della Resistenza e dell'Età Contemporanea "Pietro Mario Beghi" (ISR)** che assume la forma giuridica di Fondazione.
2. In conseguenza dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale Terzo Settore, istituito ai sensi del D. Lgs.117/2017, l'Ente, di seguito detto "Fondazione", ha l'obbligo di inserire l'acronimo "ETS" o la locuzione "Ente del Terzo Settore" nella denominazione sociale e di farne uso negli atti nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
3. La Fondazione ha sede legale nel Comune della Spezia. Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune può essere deliberato dall'organo di amministrazione e non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Articolo 2 - Finalità e Attività

1. La Fondazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 D. Lgs. 117/2017:

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n.53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della

nonviolenza e della difesa non armata;
w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 24.
2. In particolare l'Istituto si propone di raccogliere e conservare la più completa ed ordinata documentazione Del Movimento di Liberazione nella provincia della Spezia e nel territorio denominato "IV zona operativa della Liguria", dove operarono formazioni partigiane con significativa presenza di spezzini.
L'Istituto si propone altresì di promuovere la conoscenza, la ricerca e lo studio della Resistenza e della storia contemporanea.
L'Istituto persegue tali scopi attraverso:

a) la raccolta e la catalogazione della documentazione e delle pubblicazioni che riguardano la Resistenza e la storia contemporanea al fine di formare un archivio consultabile;

b) la raccolta delle testimonianze, la promozione di ricerche, l'accertamento di dati e fatti storici sull'attività militare, politica, economica e sociale del periodo intercorrente tra la nascita del fascismo ed il dopoguerra;

c) la pubblicazione di opere storiche riguardanti i settori d'intervento dell'Istituto;

d) promuovere, patrocinare iniziative e manifestazioni culturali anche d'intesa con Istituzioni ed Enti pubblici o privati, quando ne sia accertata la rispondenza agli ideali e agli scopi dell'Istituto;

e) svolgere attività didattica e formativa in relazione all'intera storia contemporanea, con particolare riguardo alle vicende del fascismo e della Resistenza, anche in collaborazione con le Autorità scolastiche;

f) realizzare la propria attività in modo coordinato con l'Istituto Storico della Resistenza in Liguria con sede in Genova e con gli Istituti provinciali di Imperia e Savona appartenenti alla rete degli Enti già riconosciuti dall'Istituto Nazionale "Ferruccio Parri";

g) gestire e organizzare un archivio e una biblioteca specializzata in modo tale da consentirne la regolamentata consultazione da parte dei Soci, degli studiosi e di privati cittadini;

2. Per il perseguimento dei propri scopi, la Fondazione potrà aderire anche ad altri organismi di cui condivida finalità e metodi, nonché collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.
3. L'ente non potrà in ogni caso essere sottoposto a direzione, coordinamento o controllo da parte di enti pubblici e/o degli altri enti di cui all'art. 4 c. 2 Dlgs n. 117/2017.

Articolo 3 – Attività diverse

1. La Fondazione può esercitare, ai sensi dell'art. 6 D. Lgs. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale di cui al precedente articolo, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, e siano svolte secondo criteri e limiti definiti dai decreti applicativi del D. Lgs. 117/2017 e dalla normativa vigente.

Articolo 4 - Destinazione del patrimonio e divieto distribuzione utili

1. La Fondazione esclude ogni fine di lucro sia diretto sia indiretto, ai sensi dell'art. 8 D. Lgs.117/2017.
2. Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
3. È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, comunque denominati, durante la vita dell'ente, a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali.

Articolo 5 - Patrimonio

1. Il patrimonio conferito con la dotazione iniziale costituisce il fondo di dotazione per l'importo previsto dalla legge e il patrimonio di gestione per la differenza e potrà essere incrementato e/o alimentato da:

a. conferimenti in denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento delle finalità, effettuati successivamente dai Fondatori, ove specificamente destinati all'incremento del patrimonio;
b. beni mobili e immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto, ove specificatamente destinati all'incremento del patrimonio;
c. lasciti ed elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio e comunque destinati alle finalità istituzionali;
d. parte di rendite non utilizzata che, con delibera del Consiglio di Amministrazione, può essere destinata a incrementare il patrimonio;
e. contributi patrimoniali dall'Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici;
f. avanzi di amministrazione.

2. La Fondazione provvede al conseguimento dei suoi scopi con le seguenti risorse economiche:

- i redditi derivanti dal patrimonio di cui sopra;
- le entrate di cui alle attività di interesse generale (art. 5 Dlgs 117/2017);
- gli eventuali contributi ed elargizioni da parte di soggetti pubblici e privati, destinati all'attuazione degli scopi statutari;
- le eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;
- i contributi, in qualsiasi forma concessi ed erogati;
- entrate derivanti da eventuali attività diverse di cui all'art. 6 D.Lgs 117/2017.

3. Quando risulta che il patrimonio minimo di cui al comma 4 dell'art. 22 del Dlgs n. 117/2017 sia diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, il Consiglio di Amministrazione, e nel caso di sua inerzia, l'organo di controllo, ove nominato, devono senza indugio deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo oppure la trasformazione, la fusione o lo scioglimento dell'ente.

Articolo 6 – Membri della Fondazione

1. I membri della Fondazione si dividono in:
- Promotori Privati;
- Partecipanti.

Sono Promotori Privati i seguenti soggetti:

- Anpi, Associazione Nazionale Partigiani d'Italia, La Spezia;
- Fiap, Federazione Italiana Associazioni Partigiane, La Spezia;
- Fivl, Federazione Italiana Volontari della Libertà, La Spezia;
- Aned, Associazione nazionale ex deportati, La Spezia.

I Promotori Privati sono coloro che con la propria iniziativa e volontà hanno permesso la costituzione della Fondazione. Lo *status* di Promotore Privato ha carattere meramente di memoria storica e non attribuisce alcun ulteriore diritto. I Promotori Privati che vogliano continuare la propria azione all'interno e a favore della Fondazione possono divenire di diritto, laddove lo abbiano richiesto al momento della fondazione, Partecipanti.

3. Possono divenire "Partecipanti", le persone fisiche, le persone giuridiche e gli enti pubblici che si impegnino a contribuire, su base pluriennale, all'incremento del patrimonio della Fondazione, mediante apporto di denaro, di beni, di prestazioni d'opera o di qualsiasi elemento dell'attivo suscettibile di valutazione economica. La qualifica di Partecipante dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato, ovvero la prestazione regolarmente eseguita. L'ammissione del Partecipante è fatta con delibera dell'Organo di Amministrazione su domanda dell'interessato rivolta allo stesso Consiglio di Amministrazione. La deliberazione è comunicata all'interessato e annotata nel Libro dei Partecipanti. L' Organo di Amministrazione deve entro trenta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Chi ha proposto la domanda può entro sessanta giorni dalla comunicazione di rigetto chiedere che sull'istanza di pronunci l'Assemblea dei Partecipanti, che delibererà sulla domanda non accolta in occasione della sua successiva convocazione, salvo che non sia appositamente convocato.

4. Decadono dalla qualifica, e cessano di partecipare alla Fondazione, i Partecipanti che entro la scadenza dell'esercizio finanziario (31 dicembre) non eseguano la prestazione alla quale si erano impegnati. Trattandosi di enti e/o persone giuridiche, la decadenza può aver luogo anche per le seguenti cause:
- estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
- apertura di procedure di liquidazione;
- fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.

5. I Partecipanti possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.

Articolo 7 - Organi sociali

1. Sono organi della Fondazione:

- Organo di Amministrazione (detto Consiglio di Amministrazione);
- Assemblea dei Partecipanti;
- Organo di controllo;
- Organo di Revisione (eventuale - nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 del D. Lgs 117/2017).

2. Le cariche sociali sono elettive, hanno la durata di **quattro** anni e possono essere riconfermate; le eventuali sostituzioni effettuate nel corso

del mandato decadono allo scadere del medesimo.

Articolo 8 - Organo di amministrazione

1. L'organo di amministrazione, che viene nominato Consiglio di Amministrazione, è composto da **undici** membri nominati dall'Assemblea dei Partecipanti come segue:

- in numero di 1 nominato dal Comune della Spezia
- in numero di 1 nominato da ANPI provinciale della Spezia
- in numero di 1 nominato da FIAP provinciale della Spezia
- in numero di 1 nominato da FIVL provinciale della Spezia
- in numero di 1 nominato da ANED provinciale della Spezia
- in numero di 6 nominati dai Partecipanti

Laddove, per qualsivoglia motivo, il Comune della Spezia, ANPI, FIAP, FIVL, ANED, non dovessero provvedere, nei tempi e nei modi prestabiliti, alla nomina dei consiglieri di loro spettanza, il o i consiglieri non eletti da quest'ultimi saranno nominati dai Partecipanti, incrementando, di conseguenza, il numero dei 6 consiglieri da questi eleggibili sulla base della norma statutaria.

Si applica l'arti. 2382 cod. civ. Gli amministratori pongono in essere gli adempimenti previsti dall'art. 26, commi 6 e 7 D. Lgs. n. 117/2017.

2. L'organo di amministrazione governa l'ente.

3. L'organo di amministrazione è validamente costituito in presenza o in audiovideoconferenza quando sono presenti la maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

4. L'organo di amministrazione si riunisce, su convocazione del presidente, almeno due volte all'anno e ogni volta che se ne ravvisi la necessità oppure quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

5. La convocazione va inviata per iscritto, anche tramite e-mail, con un preavviso di almeno 8 (otto) giorni, salvo casi di eccezionale urgenza in cui il preavviso può essere più breve.

6. L'ingiustificata assenza di un consigliere a più di 3 (tre) riunioni consecutive comporta la sua immediata decadenza automatica dalla carica. Alla sostituzione di ciascun consigliere decaduto o dimissionario si provvede secondo le modalità di nomina di cui al comma 1 del presente articolo.

7. L'Organo di Amministrazione ha, tra gli altri, i seguenti compiti:

- elegge, al suo interno, il Presidente e il vicepresidente;
- attribuisce ai suoi membri eventuali deleghe operative e/o funzionali;
- nomina gli organi tecnici eventualmente previsti dagli organigrammi e funzionigrammi della Fondazione;
- amministra la Fondazione;
- predispone il bilancio d'esercizio e, se previsto, il bilancio sociale, e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla norma;
- realizza il programma di lavoro, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
- decide su l'avvio o l'interruzione degli eventuali contratti di

lavoro con il personale;
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Registro del Terzo Settore e previsti dalla normativa vigente;
- redige e approva i regolamenti di funzionamento della fondazione

8. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
9. I componenti del Consiglio di Amministrazione svolgono il proprio incarico **a titolo gratuito**.

Articolo 9 - Il Presidente

1. Il Presidente della Fondazione, che è anche Presidente del Consiglio di Amministrazione, è eletto dall'Organo di Amministrazione tra i suoi componenti. Il suo mandato coincide con quello dell'Organo.
2. L'Assemblea dei Partecipanti può destituirlo dalla carica a maggioranza di voti su proposta motivata dell'Organo di Amministrazione, qualora non ottemperi ai compiti previsti dal presente statuto.
3. Il Presidente rappresenta legalmente la Fondazione nei confronti di terzi e in giudizio. Convoca e presiede le riunioni del Consiglio di Amministrazione (almeno due volte all'anno e comunque ogni volta che se ne ravvisi la necessità). Svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio di Amministrazione in merito all'attività compiuta.
4. Solo in caso di necessità può assumere provvedimenti di urgenza, sottoponendoli a delibera del Consiglio di Amministrazione nella seduta successiva e comunque entro 30 (trenta) giorni.
5. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua funzione in caso questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Articolo 10- Assemblea dei Partecipanti

1. L' Assemblea è costituita da tutti i Partecipanti e si riunisce almeno una volta all'anno in presenza o in audiovideoconferenza.
2. L' Assemblea:
   - nomina i componenti del Consiglio di Amministrazione;
   - formula pareri consultivi e proposte sulle attività, programmi e obiettivi della Fondazione, già delineati ovvero da individuarsi;
   - delibera con voto vincolante sulle modifiche allo Statuto proposte dal Consiglio di Amministrazione.

3. L'Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, di propria iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri, con mezzi idonei ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza.
4. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno, il luogo e l'ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve essere fissata a non meno di ventiquattro ore di distanza dalla prima.
5. Le riunioni sono presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o in caso di sua assenza od impedimento dal Vice Presidente, se nominato, o, in alternativa, dal Consigliere di Amministrazione più anziano di età.

6. L'Assemblea si riunisce validamente, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza dei Partecipanti.
7. In seconda convocazione L'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti. Ogni socio può farsi rappresentare da un altro socio in assemblea attraverso apposita delega nel limite di una delega per ogni socio.
8. Ogni Partecipante ha un voto e le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
9. Delle riunioni dell'Assemblea è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede e dal segretario.

Articolo 11- Organo di controllo

1. L'organo amministrativo provvede alla nomina di un organo di controllo. Può essere monocratico o in alternativa costituito da tre membri effettivi e due supplenti. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'art. 2399 codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno un componente. Laddove si assegnasse all'Organo di Controllo anche la funzione di Revisione Legale, tutti i componenti dovranno essere nominati tra soggetti iscritti al Registro dei Revisori Legali.
2. L'organo di controllo:
   - vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 231/2001, qualora applicabili;
   - vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
   - al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D. Lgs. 117/2017, può esercitare, su decisione dell'organo amministrativo, la revisione legale dei conti;
   - esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni del D. Lgs. 117/2017.
   - attesta che il bilancio sociale, laddove redatto nei casi previsti dall'art. 14 del D. Lgs.117/17, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui al medesimo articolo. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.
3. L'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Articolo 12 - Organo di Revisione legale dei conti

1. È nominato solo nei casi previsti dall'art. 31 D. Lgs 117/2017 ovvero qualora il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno. È formato, in caso di nomina, da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro, salvo che la funzione non sia attribuita all'Organo di Controllo di cui al precedente articolo.

Articolo 13 – Bilancio d'esercizio

1. L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di

ogni anno.
2. I documenti relativi al bilancio sono redatti in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 117/2017.
3. Il bilancio è predisposto e approvato dal Consiglio di Amministrazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo. Dopo l'approvazione, l'organo di amministrazione procede agli adempimenti di deposito previsti dal D. Lgs. 117/2017.
4. Il Consiglio di Amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'art. 6 D. Lgs. 117/2017 a seconda dei casi, nella relazione di missione o in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Articolo 14 - Bilancio sociale

1. Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 D. Lgs. 117/2017, la fondazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

Articolo 15 – Libri sociali obbligatori

1. La fondazione tiene i libri sociali obbligatori ai sensi del D. Lgs. 117/2017.

Articolo 16 - Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento

1. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 D. Lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo le disposizioni dell'organo amministrativo o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Articolo 17 - Statuto

1. La Fondazione è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione e della disciplina vigente.
2. L'organo amministrativo può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

Articolo 18- Disposizioni finali

1. Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alla disciplina vigente in materia.

F.to Patrizia Gallotti
F.to Niccolò Massella Ducci Teri, Notaio

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Addì, 22 Giugno 2022